



COMUNE DI TRICHIANA

PROVINCIA DI BELLUNO

~~~~~

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3

**OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI.**

~~~~~

L'anno **duemiladiciassette** addì **dieci** del mese di **aprile** alle ore **19:30** nella sala consiliare di Trichiana, è riunito in **prima convocazione** e in **sessione** il Consiglio Comunale.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento sopra specificato i componenti di seguito indicati:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente	N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	DA CANAL Fiorenza	X		8.	ROSSET Secondo	X	
2.	FRANCO Gianluca	X		9.	TRINCERI Calogero Matteo	X	
3.	REOLON Michele	X		10.	CAVALLET Giorgio	X	
4.	BERNARD David	X		11.	CERENTIN Alessia	X	
5.	CAPRARO Giorgio	X		12.	CESCA Matteo	X	
6.	DANIELI Elisa	X		13.	ROSSET Tamara	X	
7.	D'ALPAOS Lara	X					

Presiede il Sindaco sig. **DA CANAL Fiorenza**

Partecipa il Segretario Comunale dott. **FLORIDIA Fabrizio** con funzioni consultive referenti e di assistenza.

Il Presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta pubblica dell'argomento sopra indicato.

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI.

L'Assessore Trincerì espone al Consiglio comunale i contenuti della proposta di deliberazione in oggetto depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri comunali.

Terminata l'esposizione della proposta il **Sindaco** apre la discussione.

Interviene il **Consigliere comunale Tamara Rosset** la quale eccepisce in generale l'illegittimità delle proposte che modificano le tariffe in quanto è spirato il termine di legge previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2017, evidenziando altresì che il problema sussiste in particolare per la proposta di delibera che aumenta la Tari e non tanto per quella in oggetto che si limita a confermare l'aliquota dell'anno precedente. Chiede comunque che le proposte di delibera di cui ai punti 3, 4 e 5 vadano ritirate. Elenca inoltre gli estremi di decisioni giurisprudenziali a supporto di quanto eccepito: Tar Abruzzo Sent. 59/2016, Tar Liguria Sent.108/2016, C.d.S. Sent.3208/2014, C.d.S. Sent. n.1495/2015 Cds. Sent n.4409/2015 Tar Calabria Sent. 132 e 133/2016, parere Corte dei Conti Sicilia del 2 febbraio 2016.

Il **Sindaco** invita Segretario comunale e Responsabile del Servizio Economico Finanziario ad intervenire.

Il **Segretario comunale** interviene e conferma che eventuali aumenti alle tariffe tributarie hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno in corso solo qualora vengano approvate entro il termine per l'approvazione del bilancio. Invita la responsabile del Servizio Economico Finanziario, presente in sala, a riferire eventuali notizie di aggiornamento normativo. Per quel che riguarda le proposte di delibere di conferma delle aliquote tributarie il Segretario comunale ritiene si tratti di atti ricognitivi e che la legge prevede che se non vengono adottate variazioni rimangono in vigore quelle approvate l'anno precedente oltre al fatto che per l'anno in corso vige il divieto di aumenti tariffari (ad esclusione della Tari).

Il **Sindaco** e il **Vicesindaco** ritengono comunque che sia necessario procedere ed invitano la Responsabile del Servizio Economico Finanziario presente in sala ad intervenire sulla questione.

Interviene la **Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, rag. Paola Cassandra**, la quale ritiene che sia sempre necessario garantire la copertura finanziaria al 100% dei costi del servizio rifiuti e che in qualunque periodo dell'anno se non dovesse esserci la copertura si può intervenire. La Responsabile del Servizio Economico Finanziario inoltre rileva che le tariffe TARI sono state approvate dalla Giunta comunale unitamente al DUP prima del 31 marzo 2017.

Interviene il **Segretario comunale** il quale riferisce che l'approvazione da parte dell'organo competente (in questo caso eventualmente il Consiglio comunale) di un provvedimento emesso dall'organo incompetente (in questo caso eventualmente la Giunta comunale) convalida con effetto "ex tunc" (e quindi dalla data di approvazione della delibera della Giunta comunale) l'atto emesso dall'organo non avente competenza.

Interviene il Consigliere comunale **Tamara Rosset** la quale evidenzia che la giurisprudenza citata conferma la competenza in materia di determinazione della tariffa Tari in capo al Consiglio comunale e non ritiene possibile l'aumento delle tariffe in corso d'anno per la copertura dei costi dando indicazione che occorra, nel caso, utilizzare l'avanzo.

Interviene il **Consigliere Giorgio Cavallet** il quale ritiene che ancora una volta venga sminuito il ruolo del Consiglio comunale che deve limitarsi a ratificare decisioni assunte dalla Giunta comunale ed annuncia il voto contrario del proprio gruppo.

Terminata la discussione, uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- L'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

- La tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- Il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei servizi indivisibili erogati dai Comuni, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- Con deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 19/05/2014 è stato istituito il tributo sui servizi indivisibili (TASI) a decorrere dal 01.01.2014 ed è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tasi – componente dell'Imposta Unica Comunale;
- Con deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 19/05/2014 sono state determinate le aliquote per l'applicazione della Tasi per l'anno 2014;
- Con deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 08/09/2014 è stato riapprovato il Regolamento per l'applicazione della Tasi;
- Con deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 08/09/2014 sono state determinate le aliquote per l'applicazione della Tasi per l'esercizio 2014;

Rilevato che in base alla Legge di Stabilità 2016, n. 208 del 28/12/2015, art. 1, comma 14, ha disposto con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della Tasi, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Richiamato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti, in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI determinate dal Comune, non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale;

Rilevato che in base alla Legge di stabilità 2016, n. 208 del 28/12/2015 (art. 1, comma 26) trova conferma il limite sopra richiamato ed inoltre, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

Rilevato che i vincoli di cui sopra trovano conferma anche per il 2017, come stabilito dalla Legge 232 dell'11/12/2016, "legge di stabilità 2017";

Visto:

- L'art.53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001 n. 448, prevede che *“il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione”*;
- L'art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296, prevede che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,*

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

- L'art. 151, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro;

Visto il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31/03/2017;

Dato atto che, ai sensi dei commi 13 bis e 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e che l'efficacia delle deliberazioni è subordinata all'invio in forma telematica mediante l'inserimento delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la loro pubblicazione;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Visto l'art. 1 comma 683 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, ove si prevede che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, [...] le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del c.682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Precisato che l'art. 3 del vigente Regolamento Tasi prevede che con deliberazione di Consiglio Comunale sono determinati annualmente i servizi indivisibili comunali e, per ciascuno di tali servizi sono indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Tenuto conto che per servizi indivisibili si intendono servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune, senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Dato atto che i costi dei servizi indivisibili, individuati ai sensi del predetto art. 3 del vigente Regolamento, sono quantificati per il 2017 in € 1.388.104,43 in base alle previsioni di spesa e di entrata indicate nello schema di bilancio approvato con deliberazione della Giunta n. 21 del 25.02.2017 come meglio di seguito specificato:

Servizi scolastici: € 625.515,43;

Servizio biblioteca e cultura: € 95.900;

Servizi riguardanti la viabilità e la pubblica illuminazione: € 100.300;

Servizio polizia locale: € 98.050;

Settore sociale - servizi diversi alla persona: € 468.340;

TOTALE SPESA € 1.388.105,43

Preso atto che nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019 è previsto uno stanziamento di entrata relativo alla TASI di €. 320.000,00 per l'esercizio 2017;

Preso atto che:

- l'art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, al comma 1, modifica l'art. 13, comma 2, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che, a partire dall'anno 2015, "è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso" e che Il successivo comma 2 dispone che sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3;
- il Ministero dell'economia e delle finanze con Risoluzione del 26 giugno 2015 n. 6/DF ha fornito chiarimenti in merito al regime della tassazione locale relativo agli immobili posseduti cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a seguito dell'introduzione delle suddette novità legislative;

RITENUTO pertanto di confermare, per l'anno 2017, le seguenti aliquote approvate con delibera del C.C. n. 35 del 08/09/2014 assicurando l'equilibrio di bilancio e con la precisazione che l'applicazione delle stesse produce un introito complessivo stimato in € 320.000,00;

Casistica degli immobili	Aliquota TASI
Abitazioni principali (escluse A1,A8,A9) e relative pertinenze e unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 (relativamente ai possessori titolari di diritti reali)	Esente ai sensi L. 208/2015
Abitazioni principali A1,A8,A9 e relative pertinenze e unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011	esenti
Altri fabbricati	2,50‰
aree fabbricabili	2,50‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili merce)	2,50‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3 bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 e previsti dal comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni	esenti
Alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, (ATER di Belluno)	esenti
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 3 regolamento IMU)	esenti

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118;

Visto il vigente Statuto comunale;

Richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione;

Richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione;

CON VOTI favorevoli 9 e contrari 4 (Giorgio Cavallet, Matteo Cesca, Tamara Rosset, Alessia Cerentin) espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di confermare ed approvare per l'anno 2017 le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI), componente dell'Imposta Unica Comunale, già applicate negli anni 2014-2015-2016:

Casistica degli immobili	Aliquota TASI
Abitazioni principali (escluse A1,A8,A9) e relative pertinenze e unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 (relativamente ai possessori titolari di diritti reali)	Esente ai sensi L. 208/2015
Abitazioni principali A1,A8,A9 e relative pertinenze e unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011	esenti
Altri fabbricati	2,50‰
aree fabbricabili	2,50‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili merce)	2,50‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3 bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 e previsti dal comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni	esenti
Alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, (ATER di Belluno)	esenti
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, di usufrutto, o altro diritto reale d'uso o di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 3 regolamento IMU)	esenti

2. di dare comunicazione del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22/12/2011 n. 214;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet del Comune ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;

Successivamente con separata votazione palese, la presente deliberazione viene dichiarata, con voti favorevoli 9, e contrari 4, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4^a comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

.....

A) ai sensi dell'art. 3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.29 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104;
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199;

B) ai sensi dell'art. 5, comma III della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Sig./la Sig.ra Rag. Paola Cassandra - Servizio Economico - Finanziario e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso TRIBUTI ubicato in P.zza Toni Merlin n.1 a Trichiana (BL).

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO
ai sensi dell'art.49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.**

Si attesta che sulla proposta della presente deliberazione, conservata nell'archivio digitale, è stato richiesto al sottoscritto il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso con firma elettronica, con il seguente esito:
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio
Rag. Paola Cassandra
(sottoscrizione apposta con firma digitale)

Si attesta che sulla proposta della presente deliberazione conservata nell'archivio digitale, è stato richiesto al sottoscritto il prescritto parere in ordine alla regolarità contabile espresso con firma elettronica, con il seguente esito:
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Rag. Paola Cassandra
(sottoscrizione apposta con firma digitale)

=====

Si dispone che la presente deliberazione venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle forme previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
Letto, confermato e sottoscritto, in forma digitale, come segue.

IL PRESIDENTE
Da Canal Fiorenza
(sottoscrizione apposta con firma digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. FLORIDIA Fabrizio
(sottoscrizione apposta con firma digitale)

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.